

## **TI\_GERICHTE 14.2011.206 vom 25. April 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-04-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2011.206](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.206)

FR: TI\_GERICHTE 14.2011.206 du 25 avril 2012

IT: TI\_GERICHTE 14.2011.206 del 25 aprile 2012

### **Regeste**

Azione di contestazione di graduatoria rivolta contro un creditore. Valore litigioso. Appello. Credito, inserito nell'elenco oneri, sulla base di una cartella ipotecaria al portatore. Novazione. Acquisizione in buona fede della cartella ipotecaria da parte del creditore negata

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

dicembre 2010. 2. Per l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. A fronte della sentenza impugnata 8 novembre 2011, la procedura di ricorso è così retta dal nuovo diritto, ossia il Codice di diritto processuale svizzero (RS 272) in vigore dal 1° gennaio 2011. Ciò posto, escluse le pratiche ex art. 309 CPC e segnatamente le controversie rette dalla procedura sommaria da cui esulano le azioni di contestazione di graduatoria ai sensi dell'art. 250 LEF (art. 251 CPC; a contrario: Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO, in: SJZ 107 (2011) Nr. 12, pag. 278 ad C/II; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in: JdT 2011 II 75, pag. 81; Gilliéron, L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir après l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédérale et du Code de procédure civile, in: JdT 2011 II 107, pag. 139 in basso) -per quanto di interesse ai fini del presente giudizio- le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili con il rimedio dell'appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione deve almeno essere di fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC), fermo restando che in caso di valore inferiore, la decisione può essere impugnata con il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC). Dovendosi escludere -come visto- le vertenze attinenti la procedura sommaria, tanto per l'inoltro dell'appello quanto per quello del reclamo, il termine è di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC). Altrettanto quello per presentare eventuali osservazioni (art. 312 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC). Per il resto poi, dal 1° gennaio 2011 la competenza a giudicare in seconda istanza gli appelli (e i reclami) nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF), è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). 3. Nel presente caso, l'appello 7 dicembre 2011 avverso la sentenza impugnata 8 novembre 2011 notificata il medesimo giorno e recapitata alla convenuta l'indomani, è senz'altro tempestivo. L'impugnazione poi notificata il 28 dicembre 2011, è giunta agli attori il giorno dopo; il termine per la risposta all'appello ha cominciato a decorrere il 3 gennaio 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, Lugano 2011, n. 3/A ad art. 145): datato 1° febbraio 2012, l'atto è quindi altresì

ammissibile. Nell'ambito di una liquidazione in via di fallimento, l'elenco oneri è parte integrante della graduatoria (art. 247 cpv. 2 LEF; art. 125 RFF [Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi: RS 281.42]; Hierholzer, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 92 ad art. 247). Quello allestito in concreto per il fondo n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, va quindi contestato con l'azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF ( Furrer, Die Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, Zurigo 1979, pag. 12 e 84). Per il valore determinante ai fini dell'appellabilità giusta l'art. 308 segg. CPC ( Hierholzer, op. cit., n. 81 ad art. 250), giova rilevare che gli attori -creditori, per quanto risulta (petizione, pag. 5 n. 3; risposta, pag. 4 ad 3), chirografari- hanno chiesto lo stralcio del credito di fr. 250'000.– notificato dalla convenuta sulla base di una cartella ipotecaria. Ora, per l'art. 91 CPC, la domanda determina il valore litigioso ( Hierholzer, op. cit., n. 54 ad art. 250). Invero, trattandosi di un'azione di contestazione di graduatoria ( Trezzini, op. cit., n. 4/viii ad art. 91), il valore litigioso non corrisponde a quello nominale del credito contestato bensì al dividendo prevedibile calcolato su quell'importo: qualora l'azione fosse fondata sull'art. 250 cpv. 1 LEF sarà così determinante l'aumento che, per effetto dell'azione medesima, spetterà alla parte che ha promosso contestazione ( Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 a ed., Berna 2008, n. 56 ad §46; Brunner/ Reutter , Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2 a ed., Berna 2002, pag. 55 sub 2.4.5.b); per contro, in quanto fondata sull'art. 250 cpv. 2 LEF, il valore litigioso dell'azione sarà costituito dall'aumento che spetterà a chi l'ha promossa oltre, una volta coperta totalmente la sua pretesa, all'eventuale eccedenza spettante alla massa fallimentare ( Amonn/Walther, op. cit., n. 56 seg. ad §46; Brunner/Reutter , op.cit., pag. 55 sub 2.4.5.b; Hierholzer, op. cit., n. 53 e 84 ad art. 250). Ciò detto, secondo l'elenco oneri agli atti, il valore peritale del fondo n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ è stato stimato in fr. 4'475'000.– (doc. A pag. 2). D'altro canto, i crediti garantiti da pegno immobiliare (ipoteche legali e convenzionali compresa la pretesa insinuata dalla qui convenuta), assommano a fr. 4'279'999.15 (doc. A, pag. 4). Visto che per l'art. 219 cpv. 1 LEF i crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni, l'estromissione della pretesa della convenuta -ossia del credito di cartella di fr. 250'000.– garantito dal fondo- andrebbe quindi anzitutto a completo beneficio dei precedenti le cui pretese ammontano complessivamente a fr. 670'348.–, importo per quanto è dato di sapere interamente scoperto (petizione, pag. 5 n. 3) e, nell'ipotesi in cui fossero coperte queste ultime, alla massa fallimentare restante. Il valore litigioso va così stabilito in fr. 250'000.–. Di qui, la ricevibilità dell'appello. 4. Davanti a questa Camera, l'appellante da una parte e gli attori dall'altra, producono dei nuovi documenti in forza dell'art. 317 cpv. 1 CPC. L'insorgente conforta la sua richiesta a motivo che si tratta di materiale atto a dimostrare l'entità dei lavori eseguiti all'immobile che si trova sul fondo n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, fino a quel momento in mano a terzi e la cui rilevanza e necessità erano emerse alla luce della motivazione addotta nella sentenza impugnata (appello, pag. 8 n. 5.1). Ora, in appello si possono considerare nuovi fatti e mezzi di prova se immediatamente adottati (lett. a) e se, con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze, non è stato possibile addurli davanti alla giurisdizione inferiore (art. 317 cpv. 1 CPC). A ben vedere però, fra le prove notificate in sede pretorile, l'interessata aveva indicato di appunto allegare quale doc. 12 “la copia delle fatture inerenti la ristrutturazione” (risposta, pag. 6 ad 4). Di modo che, e già solo per questo, la sua richiesta non merita accoglimento. Vanno pertanto estromessi dall'incarto i nuovi documenti che l'appellante

allega al suo ricorso (doc. B a I all'appello). Analoga sorte -anche se per motivi diversi- seguono i documenti che accompagnano la risposta all'appello introdotta dagli attori (doc. 1 a 5) e di cui si sono limitati a giustificare la pertinenza per dovere “contrastare la tesi di controparte (suffragate con la produzione di nuova documentazione in appello)” (risposta all'appello, pag. 9 ad 5). 5. Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello è possibile censurare l'errata applicazione del diritto (lett. a) e l'errato accertamento dei fatti (lett. b). In concreto, l'appellante solleva contestazioni riguardo a entrambi i motivi (appello, pag. 4 n. 2). 6. Ora, la contestazione della graduatoria fallimentare è possibile in via di reclamo fondato sull'art. 17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali nell'allestimento della graduatoria quali l'ammissione di un credito non sufficientemente sostanziato, o la carente chiarezza e comprensibilità del documento; la via è invece quella dell'azione giusta l'art. 250 LEF quando ad essere contestato è il contenuto di diritto materiale come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o l'ammissione di un creditore o di un importo errato di un credito ( Hierholzer , op. cit., n. 8 ad art. 250; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Amonn/Walther , op. cit., n. 38, 41, 45 e segg. ad §46; Brunner/Reutter , op. cit., pag. 36 sub 2.3.2; DTF 119 III 84). L'azione prevista dall'art. 250 cpv. 1 LEF deve essere diretta contro la massa fallimentare e consente al creditore di contestare la graduatoria poiché il suo credito non è stato, tutto o in parte, ammesso o collocato nel grado da lui rivendicato ( Hierholzer, op. cit., n. 23 ad art. 250). Per contro, se controverso è il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro quest'ultimo (art. 250 cpv. 2 LEF; Hierholzer, op. cit., n. 23 ad art. 250). Nel presente caso, in quanto finalizzata all'esclusione dall'elenco oneri della pretesa della convenuta, l'azione introdotta dagli attori si fonda appunto sull'art. 250 cpv. 2 LEF. Ciò detto, nell'ambito di un'azione di contestazione di graduatoria ex art. 250 cpv. 2 LEF -diversamente da quella fondata sul cpv. 1- la ripartizione dell'onere della prova non coincide con il ruolo assunto dalle parti: spetta così al convenuto provare esistenza, estensione e grado della sua pretesa; sarà per contro compito dell'attore dimostrare le eccezioni da lui sollevate ( Hierholzer, op. cit., n. 61 ad art. 250; Ammon/Walther, op. cit., n. 61 ad §46; Furrer, op. cit., pag. 71). 7. L'appellante si pretende titolare del credito di fr. 250'000.- incorporato dalla cartella ipotecaria al portatore, gravante in 10° grado il fondo n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, cedutale in proprietà da D. \_\_\_\_\_ cui appartiene il fondo dato in pegno. Trattandosi di una cartella ipotecaria del proprietario, questo trasferimento aveva comportato la novazione giusta l'art. 855 vCC del credito originario: la pretesa incorporata dalla cartella (oltre i relativi accessori) aveva quindi soppiantato la pretesa causale in virtù di cui quel titolo di credito le era appunto stato consegnato (appello, pag. 5 n. 3). Così formulata tuttavia, la censura è fuorviante e riduttiva. 8. Dagli atti emerge che la cartella ipotecaria è stata costituita il 19 settembre 1994 e vede L. \_\_\_\_\_, proprietario del fondo n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, in veste di debitore (al momento della costituzione del titolo ipotecario) del credito di cartella di fr. 250'000.- iscritto in 10° grado; al “portatore” del medesimo titolo per contro, è affidato il ruolo di creditore (doc. 13, pag. 1 e 2). Il 14 gennaio 1998, per donazione, il fondo è passato in proprietà alla di lui figlia D. \_\_\_\_\_ (doc. 13, pag. 3). L'azione di revocazione introdotta avverso la donazione, nell'ambito della liquidazione in via fallimentare dell'eredità giacente L. \_\_\_\_\_, ha avuto esito positivo (sopra, consid. A). Di qui, l'obbligo di assoggettare la particella alla realizzazione forzata come se la donazione non avesse avuto luogo (art. 285 cpv. 1 LEF; Ammon/Walther, op. cit., n. 1 seg. ad §52). La cartella ipotecaria iscritta in 10° grado a carico del fondo n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ garantiva -insieme a quelle di grado (1° a 9°) precedente- il mutuo presso un

precedente creditore -verosimilmente la banca \_\_\_\_\_ (verbale 8 marzo 2010, pag. 2; osservazioni 12 febbraio 2008 nel fascicolo edizione di documenti: act. V)- ripreso da S \_\_\_\_\_ -già \_\_\_\_\_ - nel 2003 (verbale 8 marzo 2010, pag. 2; doc. A pag. 8 seg.). Al riguardo, quest'ultima ha precisato di essere stata semplice depositaria della cartella ipotecaria di fr. 250'000.- iscritta in 10° grado in quanto quel titolo di credito non era mai servito a garantire un prestito supplementare motivo per cui, a differenza di quanto lasciava desumere l'iscrizione del suo nominativo a registro fondiario, in proposito lei non aveva mai rivestito il ruolo di creditrice. Tutto ciò considerato, il 2 agosto 2007 aveva quindi disposto la consegna della cartella ipotecaria a D \_\_\_\_\_ (osservazioni 12 febbraio 2008 nel fascicolo edizione di documenti: act. V; verbale 8 marzo 2010, pag. 1 e 2). D \_\_\_\_\_, in data 28 agosto 2007 (doc. 8) l'aveva poi ceduta alla qui convenuta. 9. Per il Pretore la convenuta non è mai stata prima beneficiaria della cartella ipotecaria al portatore, motivo per cui ha escluso l'eventualità di una presunta novazione ex art. 855 cpv. 1 vCC (sentenza impugnata, pag. 5). Ora, di per sé la presunzione della novazione giusta l'art. 855 cpv. 1 vCC è valida con riferimento al rapporto esistente fra debitore della cartella ipotecaria e primo creditore (anche "primo beneficiario"), ma non a quello esistente fra quest'ultimo e un terzo acquirente ( Staehelin, in: Honsell/ Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2 a ed., Basilea 2003, n. 7 ad art. 855 e n. 4 ad art. 869). Del resto, e non a caso, la norma giuridica parla appunto di costituzione di una cartella ipotecaria e non già di ulteriore trasferimento ( Foëx, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in: Hottelier/Foëx, Les gages immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, Ginevra 1999, pag. 119). Vero è che trattandosi di cartella ipotecaria del proprietario, ciò che si verifica ogni qual volta la medesima persona si trova a rivestire nel contempo il ruolo di proprietaria del fondo e di creditrice ( Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 859), il discorso è leggermente sfumato in quanto si ammette -ma la questione non fa l'unanimità- anche un'applicazione analogica dell'art. 855 cpv. 1 vCC qualora vi sia un "ulteriore trasferimento" ( Jacques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in: BLSchK 2001 pag. 204 n. 1.3; Foëx, op. cit., pag. 119 e nota 53; contra: Möckli, Das Eigentümergrundpfandrecht, Berna 2001, pag. 101). Si avrà allora novazione se il debitore di una cartella ipotecaria intestata a nome del proprietario ( "Eigentümerschuld-brief" : Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 859) o di una cartella ipotecaria "al portatore" del proprietario non ancora emessa ( "nicht begebener Inhaberschuldbrief" : Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 859), trasmette il titolo di credito in proprietà a un creditore ( Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 855). In questi casi si reputa in sostanza che, se è vero che da un punto di vista formale è il creditore a trasferire la cartella ipotecaria, di fatto la sua emissione -che si tratti di un titolo di credito costituito ex novo o semplicemente "riutilizzato" una volta estinta la precedente garanzia (art. 863 vCC; Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 873)- avviene materialmente per mano del debitore e proprietario del pegno immobiliare ( Staehelin, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 855, n. 8 ad art. 859). Ciò detto, prima di essere consegnata alla convenuta, la cartella ipotecaria al portatore di fr. 250'000.- gravante in 10° grado il fondo n. 1926 RFD di Lugano, è ritornata nelle mani di D \_\_\_\_\_ in quanto - "estinto il primitivo credito/debito" come del resto la stessa appellante attesta (appello, pag. 4 n. 3)- per S \_\_\_\_\_ non costituiva già più una garanzia ed era quindi da lei detenuta "semplicemente in deposito" (osservazioni 12 febbraio 2008 nel fascicolo edizione di documenti: act. V). A quel momento, D \_\_\_\_\_ rivestiva sia il ruolo di proprietaria del fondo sia, in quanto "portatrice" del titolo, quello di creditrice. Quale cartella ipotecaria "al portatore" del proprietario, il titolo di credito costituiva pertanto un cosiddetto "nicht

begebener Inhaberschuldbrief” . E, sotto questo profilo -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- risulterebbe così fondato il richiamo per analogia alla novazione ex art. 855 cpv. 1 vCC (appello, pag. 5 n. 3). Nondimeno l'argomento non ha portata pratica, giacché come tale la novazione si risolve in una limitazione delle eccezioni opponibili all'acquirente della cartella ipotecaria che è in buona fede, presupposto quest'ultimo che -a differenza di quanto sembra non voler considerare l'appellante (appello, pag. 5 n. 3)- gli attori hanno contestato in modo esplicito ( “si contesta il fatto che ne sia divenuta anche la legittima proprietaria” , in: petizione, pag. 6 n. 4 [act. I]) e che, come si vedrà, in concreto non è realizzato. 10. In effetti, l'acquirente di una cartella ipotecaria è protetto solo se il titolo di credito, costituito in forma corretta e conforme all'iscrizione a registro fondiario (art. 865 e 866 vCC), viene da lui acquisito in buona fede ( Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 2003, n. 3000 e 3001 pag. 350 e 3003 pag. 351). Oltre al valido titolo di acquisizione (che ha carattere causale rispetto al trasferimento), all'atto di disposizione e alla trasmissione (art. 868 cpv. 1 vCC) del possesso sul titolo ( Steinauer, op. cit., vol. III, n. 3004 pag. 351 con rinvii a n. 2992 segg. pag. 346 segg.), l'acquirente deve quindi essere stato in buona fede nel momento in cui la cartella ipotecaria gli è stata trasferita, requisito quest'ultimo da apprezzare alla luce dell'art. 973 CC in relazione all'art. 3 CC ( Steinauer, op. cit., vol. III, n. 3005 seg. pag. 351) e che pone in sostanza rimedio a un eventuale difetto della capacità di disporre dell'alienante ( Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 869). La protezione offerta dall'art. 973 CC cessa tuttavia se dal registro fondiario emerge che l'alienante non poteva disporre del fondo ( Steinauer, Les droits réels, vol. I, Berna 1997, n. 924 seg. pag. 252 seg., 436 pag. 119; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 869 a contrario). Nell'ambito di una procedura di fallimento e trattandosi di immobili, la buona fede può essere invocata nei limiti posti dall'art. 176 cpv. 2 LEF ( “Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione” ), ossia nella misura in cui l'atto di disposizione precede l'annotazione a registro fondiario del fallimento medesimo (fino a prima l'entrata in vigore il 1° gennaio 1997 della revisione della LEF si parlava di “restrizione della facoltà di disporre”), in quanto a partire da quel momento diventa evidente “l'incapacità di disporre del fondo ex art. 204 LEF” (Giroud, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 16 segg. ad art. 176; Wohlfart/Meyer, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 25 seg. e 36 ad art. 204; Schmid, in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2 a ed., Basilea 2003, n. 63 ad art. 946 e n. 16 ad art. 973). 11. La convenuta -visto che una sola acquisizione in buona fede di una cartella ipotecaria eliminerebbe in modo definitivo ogni vizio ( Steinauer, op. cit., vol. III, n. 3005b pag. 352)- non è anzitutto legittimata a invocare la buona fede di D\_\_\_\_\_. Nel contesto della realizzazione di un fondo in una procedura di fallimento, un “nicht begebener Inhaberschuldbrief” viene considerato alla stregua di un posto vacante e, in conseguenza di ciò, cancellato d'ufficio ( Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 859). Nel presente caso, D\_\_\_\_\_ è rientrata in possesso della cartella ipotecaria dopo il 2 agosto 2007 (sopra, consid. 8) quindi dopo che l'azione revocatoria promossa con successo dai qui attori avverso la donazione del relativo fondo gravato n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ aveva già trovato conferma davanti a ben tre istanze giudiziarie -decisione cresciuta in giudicato il 16 maggio 2007- e che la Camera di esecuzione e fallimenti aveva emesso il giudizio 3 luglio 2007 con cui sanciva per lei l'obbligo di tollerare la realizzazione forzata nell'ambito della liquidazione dell'eredità giacente di suo padre, L\_\_\_\_\_ (sopra, consid. A), vertenze queste di cui era parte. Procedendo con una nuova emissione della predetta cartella ipotecaria, che proprio perché

“non emessa” non sarebbe più stata considerata nella successiva fase di realizzazione del fondo e quindi per finire cancellata, D \_\_\_\_\_ aveva volutamente aumentato l'aggravio su di un immobile di cui ormai già sapeva di non poter più disporre. 12. Ma non solo. La convenuta non può nemmeno seriamente invocare la presunzione della sua stessa buona fede (appello, pag. 5 n. 3), avvalendosi quindi del preteso rovesciamento dell'onere della prova in forza della novazione (sopra, consid. 9 in fine), con riferimento all'acquisizione della cartella ipotecaria al portatore di fr. 250'000.– gravante in 10° grado il fondo n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_. In concreto, questo titolo di credito le era stato consegnato in proprietà il 28 agosto 2007 (doc. 8). Dal canto suo la liquidazione in via fallimentare dell'eredità giacente L \_\_\_\_\_ era stata aperta il 1° luglio 1999 (sopra, consid. A) e, già in data 11 novembre 1999, a registro fondiario figurava a carico di quel fondo l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre (doc. 14, pag. 2). Soprattutto però, e anche volendo da ciò prescindere, a carico di quel medesimo fondo l'11 luglio 2007 a registro fondiario era stata annotata l'esistenza del fallimento (doc. 14, pag. 2) che, per effetto appunto della revocazione della donazione disposta a suo tempo dal fallito (L \_\_\_\_\_), comportava anche la realizzazione di quello specifico fondo (sopra, consid. A). Oltre a ciò, la pubblicazione sul FUCT della diffida per insinuare gli oneri gravanti quel fondo risaliva al 10 agosto 2007 (sopra, consid. A). Per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 10), richiamata la fede pubblica di cui gode il registro fondiario e in particolare le risultanze emerse con riferimento alle annotazioni iscritte a carico del fondo n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, la convenuta era senz'altro nella condizione di comprendere che D \_\_\_\_\_ non era affatto legittimata a disporre della cartella ipotecaria consegnatale a titolo di pagamento. Ciò posto, non potendosi all'appellante riconoscere la protezione offerta ai terzi in buona fede di cui all'art. 973 cpv. 1 CC e art. 3 CC, viene così meno una delle condizioni necessarie affinché l'interessata si possa pretendere, in tutto e per tutto, titolare del relativo credito incorporato dalla cartella ipotecaria (Steinauer, op. cit., vol. III, n. 2998 segg. pag. 349) così ceduta. E, questo giustifica già di per sé, senza riguardo a ogni ulteriore argomento riferito al rapporto causale che aveva motivato il trasferimento di quel titolo di credito, lo stralcio del credito di cartella di fr. 250'000.– insinuato dalla convenuta e iscritto nell'elenco oneri oggetto della presente vertenza. 13. In definitiva pertanto, anche se per motivi -in sostanza- diversi rispetto a quelli ritenuti dal Pretore non potendosi la convenuta avvalere della sua buona fede nel momento in cui le è stata trasferita la cartella ipotecaria (sopra, consid. 11 e 12), nell'esito la decisione impugnata merita conferma. Le spese di questo giudizio, costituite dagli oneri processuali (art. 105 cpv. 1 CPC) e dalle ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Motivi per i quali richiamati gli art. 250 LEF, 105 e 106 cpv. 1, 308 segg., 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili, pronuncia: 1. L'appello è respinto. 2. Le spese di giudizio di complessivi fr. 2'500.– relative alla presente decisione, già anticipate da AP 1, \_\_\_\_\_, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, \_\_\_\_\_, AO 2, \_\_\_\_\_, AO 3, \_\_\_\_\_, AO 4, \_\_\_\_\_, in solido fra di loro, fr. 5'000.– a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: – PA 1; – PA 4. Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_

La vicecancelliera Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 250'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.